

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P2218/4135 sott. 5

Roma, 19 dicembre 1995

OGGETTO: Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli impianti di sollevamento installati in edifici industriali.

Con riferimento al quesito posto con la nota evidenziata a margine questo Ufficio è del parere che la formulazione del punto 95 dell'allegato al D.M. 16/2/1992 comprenda qualunque tipo di impianto installato in edifici industriali.

Si concorda, pertanto, con il parere espresso in merito dal Comando provinciale VV.F. di Milano.

Parere del Comando

Con la presente si trasmettono le note dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Milano datate 12.05.95 e 14.09.95, relative all'eventualità di esonero di impianti elevatori dalla rispondenza alle norme vigenti di prevenzione incendi.

A tal fine per chiarire definitivamente i vari casi che ci vengono normalmente prospettati, anche per uniformità di indirizzo, questo Comando chiede il parere a codesto Ministero sull'assoggettabilità degli impianti in oggetto alle visite di controllo di prevenzione (punto 95 del D.M. 16.02.1982) nei seguenti casi:

- 1) Ascensore e/o montacarichi all'interno di capannone industriale;
- 2) Ascensore e/o montacarichi in fabbricato facente corpo unico con lo stabilimento in cui si svolge l'attività industriale vera e propria;
- 3) Ascensore e/o montacarichi in fabbricato a se stante, ma sulla stessa area dello stabilimento.

Per quanto concerne gli impianti relativi ai punti 1 e 2 il Comando é dell'avviso che rientrino al punto 95 del D.M. 16.02.82.

All'Ispettorato del Lavoro che legge per conoscenza, si precisa, ai sensi della Lettera - Circolare M.I. prot. n° P1208/14135 sott. 9 del 13.07.95, (di cui si allega copia), che ai fini della conformità all'articolo 9.4 del D.P.R. 1497/63 dovrà essere assicurata in ogni caso l'incombustibilità del vano corsa (compresi porte e portelli) degli ascensori e montacarichi ed inoltre ne dovrà essere accertata la congruente resistenza al fuoco, quando necessaria, ai fini della compartimentazione - antincendi dell'edificio.